



**Nota di lettura sulle norme di interesse contenute nello schema di decreto legge recante “Disposizioni urgenti in materia di rilascio di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale, di immigrazione e di cittadinanza”**

Roma, 19 settembre 2018

Lo schema di decreto legge recante *disposizioni urgenti in materia di rilascio di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, nonché in materia di protezione internazionale, di immigrazione e di cittadinanza* comporterà una ingente azione riorganizzativa sul sistema asilo italiano nel suo complesso e, nello specifico, sulle misure di accoglienza.

Il decreto legge in oggetto offre diversi spunti di valutazione, sia costituzionali che procedurali e amministrativi. Di seguito si riporta una nota di lettura degli articoli e relative modifiche o abrogazioni.

**Articolo 1 – Abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario**

Il presente articolo, apportando modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevede l’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valevole per due anni e convertibile in lavoro.

Viene, invece, introdotta una tipizzazione delle tipologie di tutela complementare e residuale, con la previsione di speciali permessi di soggiorno, tra i quali:

- “*protezione speciale*”. Si tratta della protezione raccomandata dalla Commissione territoriale in caso non ricorrano i presupposti della protezione internazionale. Ha durata di un anno, rinnovabile previo parere della Commissione territoriale competente, consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Viene in questo caso mantenuto il poterdovere delle Commissioni territoriali di valutare l’eventuale sussistenza del principio del *non refoulement*, in coerenza col vigente assetto normativo;
- “*casi speciali*”. A differenza della “protezione speciale”, questo permesso di soggiorno viene rilasciato in tutti i casi in cui ricorrano situazioni e motivi di protezione sociale (art. 18 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). Ha durata di un anno e consente l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l’iscrizione all’anagrafe e la possibilità di svolgere attività lavorativa. Può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro o studio, qualora il titolare sia iscritto ad un regolare corso di studi;
- “*calamità naturale*”. Viene rilasciato dal Questore nei casi in cui lo straniero provenga da un Paese che si trovi in situazione di contingente ed eccezionale calamità naturale, tale da pregiudicare le condizioni di sicurezza in caso di rientro. Questo permesso di soggiorno ha durata di sei mesi, è valido solo sul territorio nazionale e consente di

svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

- *“atti di particolare valore civile”*. Qualora lo straniero abbia compiuto azioni di particolare valore civile, il Ministro, su proposta del Prefetto competente, autorizza il Questore al rilascio di un permesso di soggiorno della durata di due anni, rinnovabile, che consente l'accesso allo studio nonché di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Restano in vigore i permessi di soggiorno per “cure mediche”, “protezione temporanea” e “motivi di studio”.

La norma prevede un dispositivo transitorio relativo ai motivi umanitari già riconosciuti dalle Commissioni territoriali, ma non ancora rilasciati.

Nello specifico, si prevede che i permessi di soggiorno siano rilasciati in base alle condizioni previste dalla norma in vigore al momento in cui le relative decisioni sono state adottate, con le stesse caratteristiche in termini di durata e convertibilità.

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari in corso di validità al momento dell'entrata in vigore del decreto in esame, potrà essere rinnovato alla scadenza, previa valutazione delle Commissioni territoriali competenti, ma in base ai presupposti previsti dalle nuove norme.

#### **Articolo 2 – Prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza per il rimpatrio e disposizioni per la realizzazione dei medesimi centri**

Il presente articolo prolunga il trattenimento dello straniero dai vigenti 90 giorni ai 180 massimo.

Per la tempestiva realizzazione dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) è autorizzato, per un periodo non superiore a 3 anni dalla data di entrata in vigore del decreto, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

#### **Articolo 3 – Trattenimento per la determinazione o la verifica dell'identità e della cittadinanza dei richiedenti asilo**

Il presente articolo introduce la possibilità di trattenere il richiedente asilo al solo scopo di accertarne cittadinanza e provenienza, per il tempo strettamente necessario, prima dell'accesso alle modalità di accoglienza.

#### **Articolo 4 – Disposizioni in materia di modalità di esecuzione dell'espulsione**

Il presente articolo prevede che, in caso di indisponibilità di posti nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio o in quelli ubicati nel circondario del Tribunale competente, lo straniero in attesa della definizione del procedimento di convalida del provvedimento di espulsione disposta con accompagnamento alla frontiera possa permanere temporaneamente in altri centri idonei e finalizzati al trattenimento per dare esecuzione al rimpatrio.

#### **Articolo 5 – Disposizioni in materia di divieto di reingresso**

Il presente articolo integra il Testo Unico Immigrazione, specificando che il divieto di reingresso nei confronti dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione ha efficacia in tutto lo spazio Schengen.

### **Articolo 6 – Disposizioni in materia di rimpatri**

Il presente articolo introduce una modifica alla legge di bilancio 2018 finalizzata a destinare maggiori risorse alle attività esecutive del rimpatrio, riducendo quelle attualmente destinate agli sportelli comunali per il rimpatrio volontario assistito.

### **Articolo 7 – Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale e di protezione sussidiaria**

Il presente articolo dispone che tra i motivi di revoca della protezione vengano inclusi anche reati penali che attualmente rilevano solo nella fattispecie aggravata (es. violenza o minaccia a pubblico ufficiale, rapina, traffico e spaccio di stupefacenti, violenza sessuale etc.).

### **Articolo 8 – Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale**

Il presente articolo specifica in particolare che il rientro del titolare di protezione internazionale nel paese di origine comporta la perdita della protezione stessa, previa valutazione del caso concreto.

### **Articolo 9 – Disposizioni in materia di domanda reiterata e di domanda presentata alla frontiera**

Il presente articolo introduce modifiche normative finalizzate ad impedire domande di protezione internazionale reiterate quando lo scopo dovesse essere quello di prolungare la permanenza sul territorio nazionale. **In particolare viene ridotto da diciotto a cinque giorni il termine per l'adozione delle decisione sulla domanda reiterata, viene abrogato il termine di tre giorni concesso al richiedente al fine di presentare osservazioni sulla valutazione di inammissibilità della domanda e viene escluso l'effetto sospensivo del ricorso giurisdizionale avverso la decisione di inammissibilità di una domanda reiterata (l'esclusione dell'effetto sospensivo è connesso, a norma vigente, alla seconda reiterazione).**

### **Articolo 10 – Commissione di gravi reati da parte dei richiedenti asilo**

Il presente articolo, che modifica il decreto legislativo 20 gennaio 2008, n. 25, prevede che i richiedenti asilo, i quali abbiano in corso un procedimento penale per uno dei reati che in caso di condanna definitiva comporterebbero il diniego della protezione internazionale, vedano sospesa la loro domanda per il tempo del procedimento con l'obbligo di lasciare il territorio nazionale.

Entro dodici mesi, in caso di sentenza definitiva di assoluzione, si potrà riattivare la procedura su istanza di parte.

Tale disposizione modifica la norma in vigore che dispone la sospensione della domanda per il tempo della detenzione in caso di condanna definitiva ed esecuzione della stessa.

### **Articolo 11 – Istituzione di Sezioni dell'Unità Dublino**

Il presente articolo prevede che l'Unità Dublino, deputata all'individuazione dello Stato UE competente alla presa in carico dell'esame della domanda di protezione internazionale, presentata da richiedenti che sono transitati o sono stati identificati in altro Stato europeo, si avvalga anche di articolazioni territoriali periferiche presso alcune Prefetture, nel limite massimo di tre unità attive. Attualmente, la sede operativa è strutturata solo a livello centrale presso il Ministero dell'Interno.

Modalità, competenze e funzioni saranno disciplinate da successivo e ulteriore decreto del Ministro dell'Interno.

### **Articolo 12 – Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale**

Il presente articolo rappresenta la proposta di modifica normativa più rilevante rispetto allo SPRAR. Viene innanzitutto modificata la rubrica dell'art. 1 sexies del decreto-legge

30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e sostituita con *Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati*.

Pertanto i richiedenti asilo, compresi quelli in condizioni di particolare vulnerabilità - non saranno più accolti nello SPRAR, ma esclusivamente in centri governativi di prima accoglienza. Inoltre, non è più prevista l'accoglienza per i titolari di protezione umanitaria che non siano già accolti all'interno del Sistema, né per coloro ai quali verrà riconosciuta una protezione alternativa tra quelle elencate dall'art. 1 dello schema di decreto legge in esame.

L'art 12, inoltre, modifica come segue quanto disposto dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142:

- espunge con sistematicità ogni riferimento allo SPRAR nonché alle modalità di accesso allo stesso. Non essendo più esplicito il passaggio dalla prima alla seconda accoglienza, quest'ultima rischia di diventare un unicum a sé stante privo di riferimenti normativi che ne disciplinino coerentemente la gestione, secondo quanto definito dalle forme di coordinamento nazionale definite in sede di Conferenza Unificata a luglio 2014;
- viene abrogata la funzione di definizione dei "criteri di ripartizione, all'interno della Regione, dei posti da destinare alle finalità di accoglienza" in capo ai Tavoli regionali di coordinamento. Viene in tal modo soppresso il supporto giuridico che dava coerenza operativa alla c.d. "clausola di salvaguardia" e al modello dell'accoglienza diffusa;
- elimina il riferimento normativo che esplicita come gli enti locali abbiano accesso al Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'Asilo attraverso le modalità fissate con Decreto del Ministro dell'Interno e relative linee guida;
- elimina, di conseguenza, il riferimento al compito di monitoraggio attribuito al Servizio Centrale sul controllo e monitoraggio dei servizi rivolti ai richiedenti asilo;
- sopprime il dispositivo normativo che prevede la priorità nell'assegnazione delle risorse europee destinate al settore dell'immigrazione e dell'asilo ai progetti presentati da Regioni, Province autonome e Comuni, che prestano accoglienza.

Si specifica che lo schema di decreto - legge non modifica le norme di istituzione dello SPRAR, del Servizio Centrale né del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'asilo.

### **Articolo 13 – Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica**

Abrogando l'art. 5-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, anche nella previsione delle liste di convivenza anagrafica, il presente articolo esclude l'iscrizione anagrafica per i titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo, che rimane valido come documento di riconoscimento.

### **Articolo 14 – Disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza**

Il presente articolo reca varie disposizioni in materia di cittadinanza. Vengono inseriti nuovi limiti per la concessione della cittadinanza ai discendenti degli emigrati italiani all'estero ed estesi i requisiti di residenza per chi chiede cittadinanza per matrimonio o residenza.

Viene introdotta la revoca della cittadinanza sulla base delle stesse valutazioni che comportano il diniego della cittadinanza stessa, quali la commissione di gravi reati e la sussistenza di motivi inerenti alla sicurezza statale, con particolare riferimento a condotte di stampo terroristico. In questo caso, la revoca si fonda sul presupposto della condanna in primo grado, confermata in appello, per delitti commessi con finalità di terrorismo. La revoca della cittadinanza è adottata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno.

**Articolo 15 – Disposizioni in materia di giustizia**

Il presente articolo prevede modifiche in materia di diritto alla difesa, escludendo che l'avvocato difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio abbia diritto all'anticipazione di spese ed onorari a carico dell'erario quando l'impugnazione venga dichiarata improcedibile o inammissibile.

**Articolo 16 – Disposizioni finanziarie**

Sono previste spese aggiuntive a carico della finanza pubblica pari a 458.125 euro per l'anno 2018 e 1.832.500 di euro a decorrere dall'anno 2019.

Le amministrazioni interessate dalle disposizioni del presente schema di decreto legge provvedono alle relative attività con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.